

J.EG

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 12 APR. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 185 del 08 APR. 2005

Oggetto: Corte Appello Napoli- Provincia di Benevento C/ Iulucci Franca e altri- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che in data 21/3/05 veniva notificata la sentenza Trib. Bn n.380/05 nel giudizio Iulucci Franca c/ Provincia Bn;
Con determina n. 198 /1/2005 si procedeva alla proposizione di appello avverso la sentenza citata;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Rilevato che con parere del 25/2/05 il Collegio dei Revisori dell'Ente comunicava che gli incarichi professionali limitati all'attività di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Ente non rientrano nei vincoli di cui all'art.1 co.42 L.371/04;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Trib. Bn n. 380/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.198 /1/2005;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

✓
Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.198/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di appello avverso la sentenza Trib. Bn n. 380/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 263 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

12 APR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 APR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

li - 4 MAG. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno - 4 MAG. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li - 4 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannella)

2x	Copia per		il	prot. n.	<u>Es 3865</u>
	SETTORE <u>Avvocature</u>		il	prot. n.	<u>9.5.05</u>
	SETTORE _____		il	prot. n.	_____
	SETTORE _____		il	prot. n.	_____
	Revisori dei Conti	<u>3125</u>	il	prot. n.	_____
X	Nucleo di Valutazione	<u>16.4.05</u>	il	prot. n.	_____
	<u>Conf. C. P. P. P.</u>				

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MEGNA-ZAHORA
Trav. G. Matteotti, 4 82011 AIROLA (BN)
Tel. e Fax 0823 711671 studiomegna@tin.it
P.I. 01280370626

SENT. 380/05
R.G. 1304/90
Cron. 749
Rep. 654/05

COPIA



380/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 MAR 2005
L. p. p.
P. p. p.
Inf. p. p.

SENTENZA CIVILE N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO:

Il Giudice Onorario Aggregato del Tribunale di Benevento, dott. Giuseppe GRASSO ha emesso la seguente

Risarcimento danni

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1304/1990 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 28 settembre 2001, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

IULIUCCI FRANCA, IULIUCCI CARMELA e IULIUCCI ANGELINA, e-lettivamente domiciliate in Airola alla Traversa G. Matteotti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Megna, che le rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 17/03/2005
Nr. Prot. 0006022
Oggetto SENTENZA N.380/05
Dest. Avvocatura Settore, [...]

Settore Avvocatura

ATTRICI

E Prot. n. 1817
17-3-05
Del.

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio L. Fucci, in virtù di delibera di G.P. n. 507 del 21 ottobre 1999, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, depositata in cancelleria il 24 novembre 1999

con lui elettivamente domiciliata in Airola alla Via

Capo - P.co dei Principi int. B.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

sono state rassegnate all'udienza del 28 settembre 2001, il cui verbale qui abbiassi per integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11 aprile 1990, le germane Iuliucci

PREMESSO

---che con ordinanza n. 11/85 dell'11 febbraio 1985, il Comune di Airola in persona del Sindaco p.t., autorizzava l'Amministrazione Provinciale di Benevento ad occupare, in via temporanea e d'urgenza gli immobili di proprietà delle istanti, per procedere all'ammodernamento e alla sistemazione della strada provinciale Caudina;

---che i suddetti immobili sono parte di quelli individuati in Catasto Fabbricati alla partita 1071 con le p.lle 216 e 218 del fol. 15;

---che con provvedimento del 12 aprile 1985 l'Amministrazione Provinciale veniva immessa nel possesso degli immobili suindicati;

---che in data 20 novembre 1987 il Presidente dell'Amministrazione Provinciale comunicava alle istanti la determinazione dell'indennità dovuta, quantificandola in £ 297.000 ol-



tre £ 3.000.000 per l'immobile di cui alla p.lla 216 e £ 495.000 per la p.lla 218;

---che in ogni caso l'Amministratore Provinciale, pur avendo determinato gli importi dovuti, nulla aveva loro corrisposto né a titolo di indennità né tanto meno a titolo di occupazione in via d'urgenza;

---che, inoltre, non era mai stata conclusa la procedura di esproprio, per cui era venuto meno il diritto di occupazione.

CIÒ PREMesso

convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento al fine di sentir emettere nei confronti della stessa, condanna al risarcimento dei danni in conseguenza della illegittima ed irreversibile occupazione degli immobili di loro proprietà.


Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento, la quale impugnava il contenuto dell'atto introduttivo, perché improponibile ed inammissibile.

In punto di fatto, l'Amministrazione Provinciale eccepiva:

---che, dopo la fase espropriativa, era sorta contestazione circa la titolarità della proprietà, per cui, nonostante la notifica dell'indennità, la stessa non veniva accettata dalle parti;

---che non aveva potuto provvedere al deposito delle indennità poiché, appunto, vi era contestazione sulla proprietà.

Nel merito, l'Amministrazione Provinciale eccepiva l'assoluta esattezza e congruità dell'indennità stessa, che era stata de-



terminata con riferimento alla natura, vocazione e destinazione dei beni oggetto del presente giudizio.

Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e infondatezza della domanda e per l'incompetenza del giudice adito con conseguente rigetto della domanda.

In corso di causa veniva espletata C.T.U. e, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 28 settembre 2001 la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda così come proposta è stata ampiamente provata e merita pertanto integrale accoglimento.

L'Amministrazione Provinciale, infatti, non solo ha avuto un comportamento processuale ostruzionistico, ma non è riuscita in alcun modo a contrastare gli assunti della parte attrice se non con eccezioni dilatorie.

Il Consulente Tecnico incaricato ha dato, invece, piena conferma delle richieste delle germane istanti, sia dal punto di vista documentale che attraverso i sopralluoghi effettuati nelle aree indicate espressamente dalle istanti.

Di tutto quanto asserito in sede di comparsa di costituzione l'Amministrazione Provinciale di Benevento non ha fornito alcuna prova.

L'Ing. De Angelis, nella qualità di consulente tecnico incaricato, ha constatato che l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con provvedimento N. 11/85 del Comune di Aiola, fu au-

autorizzata ad occupare in via d'urgenza e per un periodo di tre
anni, decorrenti dalla data di presa di possesso, gli immo-
bili necessari al fine di provvedere alla sistemazione della
via Provinciale Caudina.

La presa in possesso avveniva in data 12 aprile 1985, come si
risulta dal verbale di sopralluogo e verifica dello stato di
consistenza; secondo tale verbale l'Amministrazione Provin-
ciale di Benevento prendeva possesso di 9 mq. della p.lla 216
e di 15 mq. della p.lla 218.


La data 19 aprile 1985 avevano inizio i lavori per la realiz-
zazione dell'opera pubblica e gli stessi terminavano in data 4
maggio 1985.

Il Presente Giudicante ritiene sufficienti anche solo tali e-
lementi per ritenere la domanda attorea pienamente fondata.

Il Comune di Airola, infatti, aveva autorizzato l'occupazione
in via d'urgenza delle proprietà Iuliucci, indicando tra
l'altro che i lavori si sarebbero dovuti realizzare nel ter-
mine innanzi previsto, decorrente dalla presa in possesso de-
gli immobili stessi.

Ciò non si è verificato: l'Amministrazione Provinciale fu im-
messa nel possesso in data 12 aprile 1985, mentre i lavori
terminarono in data 4 maggio 1985 e, quindi, ben oltre il ter-
mine concesso con decreto comunale, di cui innanzi.

L'Amministrazione Provinciale non ha, quindi, adempiuto a
quanto doveva e soprattutto dalla data del 4 maggio 1985
l'occupazione è divenuta definitiva dal momento che, essendo



stata completata l'opera, la proprietà del terreno, in omaggio al consolidato principio dell'occupazione appropriativa, è passata dalle originarie titolari del diritto all'ente espropriante essendo divenuta irreversibile la destinazione del bene occupato.

La circostanza che in data 20 novembre 1987 il Presidente dell'Amministrazione Provinciale comunicasse la determinazione dell'indennità a nulla rileva, dal momento che l'ente espropriante non ha provveduto alla regolarizzazione della procedura espropriativa al fine di rendere legittima l'occupazione e comunque non ha provveduto al pagamento di alcuna somma né a titolo di indennità di occupazione né a titolo di risarcimento del danno.

Costante giurisprudenza di legittimità e di merito sono concordi nel ritenere che la procedura temporanea d'urgenza per l'esecuzione di opere pubbliche deve essere convertita in occupazione legittima o in un formale esproprio nel termine di due anni od nel termine diverso stabilito per ogni singola procedura.

La scadenza del termine di legge, e/o comunque concesso, determina l'inefficacia del provvedimento di occupazione, con la sua conseguente illegittimità, per cui, che ove l'opera sia stata realizzata ed abbia incorporato le aree occupate in maniera irreversibile, si determina una situazione di illegittima occupazione, illegittimità che fa sorgere in capo agli



originari proprietari del bene occupato il diritto al risarcimento del danno.

Nei casi di specie, le particelle illegittimamente occupate dall'Amministrazione Provinciale avevano natura di terreni edificabili, il cui valore venale è sicuramente maggiore di un terreno a vocazione esclusivamente agricola.

Le aree occupate, così come confermato anche in sede di C.T.U., sono di natura edificatoria, trovandosi nel centro di Airola ed essendo parte di un fabbricato urbano in muratura di tufo e di un cortile interno di un fabbricato demolito.

Inoltre, il C.T.U. chiarisce che le aree occupate dall'Amministrazione Provinciale sono risultate di gran lunga superiori rispetto a quelle per le quali era stato emesso il decreto di occupazione in via d'urgenza (mq. 52,46 contro i mq. 24 dichiarati dall'Amministrazione).

Le attrici, pertanto, reclamano il diritto ad essere risarcite dei danni subiti, derivanti dall'ablazione delle aree, dall'occupazione illegittima delle stesse, dalla sospensione dei lavori di ricostruzione del fabbricato sulle residue aree restanti in loro proprietà, dalla demolizione del marciapiedi, dalla mancata o ridotta possibilità di realizzare sbalzi sulla strada pubblica nella erigenda costruzione delle attrici, dall'obbligo a loro carico del ripristino dello stato dei luoghi e della ricostruzione del marciapiedi.

In luce di tanto e condividendo le valutazioni effettuate dal C.T.U., in virtù delle quali l'occupazione ha interessato



aree diverse e più estese rispetto a quelle di cui al decreto di occupazione, il presente giudicante liquida come segue i danni subiti dalle attrici:

---euro 3.242,00 per l'ablazione delle aree;

---una somma corrispondente agli interessi legali sull'importo di cui innanzi, dalla data di ultimazione dei lavori al soddisfo, per indennità di occupazione illegittima;

---euro 600,00, oltre interessi legali, per la sospensione dei lavori di ricostruzione del fabbricato;

---euro 250,00, oltre interessi legali, per la demolizione del marciapiedi;

---euro 2.500,00, in via equitativa, oltre interessi legali, per la mancata o ridotta possibilità di realizzare sbalzi nella erigenda costruzione di proprietà Iulucci.

Il tutto oltre rivalutazione secondo gli indici ufficiali I-STAT dall'occupazione al soddisfo

Il giudicante non ritiene di dover liquidare altre somme per gli ulteriori danni lamentati dalle attrici, in quanto, come stabilito nel piano grafico di esproprio, il ripristino dello stato dei luoghi e la ricostruzione del marciapiedi sono a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:



1. dichiara l'Amministrazione Provinciale di Benevento esclusiva responsabile di tutti i danni arrecati alle attrici;
2. per l'effetto condanna essa convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di euro 6.592,00, oltre interessi legali e rivalutazione secondo l'indice ufficiale ISTAT dall'occupazione al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, così come specificato in motivazione;
3. condanna altresì, la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento al ripristino dello stato dei luoghi e alla ricostruzione del marciapiedi;
4. condanna, infine, la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore della parte attrice delle spese di C.T.U. e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.599,00 di cui euro 430,00 per spese, euro 1.326,00 per diritti ed euro 2.843,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Benevento il 18/02/05

Il Giudice

Dott. Giuseppe Grasso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24 FEB. 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(Dr. A. Barco)

Meg
Stuc
Tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

- REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di cui è esecutoria ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di cui sono esecutori, che ne siano regolarmente richiesti.

10 MAR. 2005

Benevento,

IL CANCELLIERE
F.to 



La presente copia è conforme alla copia
esecutiva rilasciata in data 10 MAR. 2005

dell'Avv. *Vincenzo Negro*

10 MAR. 2005

Benevento,

IL CANCELLIERE



Si notifici ad AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del President p.t. e dom.to, per la carica, in Benevento, presso la sede della predetta amministrazione, nonché alla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t. elett.te dom.ta in Airola, alla via Campo, Parco dei Principi presso il suo procuratore e difensore Avv. Vittorio Luigi Fucci.

Airola 11.03.2005

Avv. Vincenzo Megna

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Vincenzo Megna, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritta sentenza, in formula esecutiva, a

1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica presso la sede, mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI Spiridone Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

16/3/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (BJ)

2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.ta in Airola, alla via Campo, Parco dei Principi, presso il suo difensore e procuratore Avv. Vittorio Luigi Fucci, mediante spedizione di copia in plico racc. come per legge